



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COSENZA  
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. XXXXX XXXXX, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. XXXX/2023 R.G.

**TRA**

**XXXXX XXXXX**, con Avv. Fabio Ganci, Esterdonatella Longo, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi

*ricorrente*

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con Dott.ssa XXXX XXXX e Dott.ssa XXXXX XXXXX

*resistente*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso del 4.4.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, premesso di avere svolto in qualità di docente supplenze brevi nei periodi meglio indicati nell'atto introduttivo, deduceva di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001.

Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti e la condanna del Ministero convenuto al pagamento a tale titolo dell'importo di € 5.435,88.



Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.

Fissata l'udienza del 6.6.2023 – sostituita ex art. 127 *ter* c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.

L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 dispone *"Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995"*.

Premesso che è documentato lo svolgimento da parte della ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, cfr. all. fasc. ricorrente), la questione oggetto del presente giudizio – ossia il riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 – è stata affrontata e decisa in senso affermativo dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato *"L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di*



*ricomprensione nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. Sez. Lav. Ordinanza 27 luglio 2018, n. 20015).*

La Corte di legittimità è giunta all'affermazione di detto principio di diritto dopo aver evidenziato che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che [...] fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.

Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito essere condannato al pagamento a tale titolo dell'importo – non contestato – di € 5.435,88 oltre interessi dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condanna il Ministero dell'Istruzione e



del Merito al pagamento a tale titolo dell'importo di € 5.435,88 oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Cosenza, 6 giugno 2023

Il Giudice del Lavoro  
Dott. XXXXX XXXXX

